APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ECONOMICA-DOGANALE-VALUTARIA STIPULATA IN TIRANA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 20 APRILE 1939-XVII

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge entra in vigore nei termini di cui all'articolo 22 della Convenzione anzidetta.

Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Stato.

Data a Roma, addi' 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - GUARNERI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 1 agosto 1939, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione economica-doganale-valutaria stipulata in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 20 aprile 1939-XVII
Estremi	Legge 6 giugno 1939, n. 1046
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-economica-doganale-valutaria-stipulata/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it